

AVV. PIO G. RINALDI

Via Pio IV n. 3

20123 Milano

Tel. 02.36632549

piogiuseppe.rinaldi@cert.ordineavvocatimilano.it

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

in esecuzione dell'ordinanza n. 4707/2023 del 20/06/2023 pubblicata il 28/06/2023

del TAR per il LAZIO – ROMA Sez. III Quater

relativa alla richiesta di

DECRETO PRESIDENZIALE D'URGENZA

EX ART. 56 C.P.A.

E DI SOSPENSIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

nel giudizio pendente al RG. n. 3781/2023

per

MIDA-BIO S.r.l. (Part. IVA 06389590966), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Antonio Nogara (C.F. NGRNTN49R04E1510), con sede legale in viale Cirene n. 9 (20135) Milano (MI), rappresentata e difesa dall'avv.to Pio G. Rinaldi (pec: piogiuseppe.rinaldi@cert.ordineavvocatimilano.it) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via Pio IV n. 3 (20123) Milano

CONTRO

REGIONE MARCHE (C.F. 80008630420 P.IVA 00481070423) Dipartimento Salute, in persona del Presidente *pro tempore*

E

MINISTERO DELLA SALUTE (C.F. 80242250589), in persona del Ministro *pro tempore*

E NEI CONFRONTI DI

Stryker Italia S.r.l. (C.F. 12572900152 – P.IVA 06032681006), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

PER L'ANNULLAMENTO:

del decreto del Direttore del Dipartimento Salute della regione Marche, n. 52 del 14/12/2022, avente ad oggetto "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.

Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, nonché di ogni altro atto o provvedimento conseguente, antecedente o comunque connesso.

* * *

Con **ordinanza n. 4707/2023**, il Presidente della Sez. III Quater ha disposto che il ricorso in epigrafe **RG. n. 3781/2023** debba essere notificato “da un lato, a **tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate** – da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l’importo del pay back oggetto del ricorso – e, dall’altro, a **tutti i soggetti controinteressati** – da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento”.

Pertanto, con l’ordinanza in epigrafe il Presidente della Sez. III Quater ha disposto l’**integrazione del contraddittorio** nei confronti di tutti i predetti soggetti, autorizzando, in ragione del numero degli stessi, la **notificazione per pubblici proclami** ai sensi dell’art. 41, comma 4 c.p.a., mediante pubblicazione dell’avviso relativo al ricorso di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute, nonché della Regione evocata in giudizio, da effettuarsi entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza medesima.

L’ordinanza presidenziale in epigrafe richiede altresì che l’autorizzazione alla pubblicazione “deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per **motivi aggiunti** nonché a eventuali nuove e ulteriori **istanze di sospensione cautelare** degli atti impugnati”.

Poiché la società ricorrente ha già inoltrato a codesta spett.le Amministrazione istanza di notifica per pubblici proclami del ricorso giudiziale in oggetto, ai fini di interesse il contraddittorio va integrato anche con riferimento all'**istanza di decreto presidenziale d'urgenza ex art. 56 c.p.a. e di sospensione dei provvedimenti impugnati** formulata nel procedimento in epigrafe.

Ciò premesso, il sottoscritto avv. Pio Giuseppe Rinaldi, in qualità di difensore della società MIDA-BIO S.r.l.

INVITA

Regione Marche, Dipartimento Salute, in persona del Presidente *pro tempore*, e il Ministero della Salute, in persona del Ministro *pro tempore*, **a dare solerte e piena esecuzione a quanto disposto nell'ordinanza n. 4707/2023** pubblicata il 28/06/2023 del Presidente del TAR Lazio, Sezione III Quater, secondo le prescritte modalità.

Come per il ricorso introduttivo, pertanto, anche con riguardo all'allegata **istanza di decreto presidenziale d'urgenza ex art. 56 c.p.a. e di sospensione dei provvedimenti impugnati** le predette Amministrazioni dovranno **integrare l'avviso già pubblicato sul sito web istituzionale** (o pubblicarlo se ancora assente) con le seguenti indicazioni:

- 1) l'**Autorità giudiziaria** innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome di **parte ricorrente** e l'indicazione delle **Amministrazioni intimat**e;
- 3) il **testo integrale** dell'**istanza di decreto presidenziale d'urgenza ex art. 56 c.p.a. e di sospensione dei provvedimenti impugnati**
- 4) l'indicazione che i **controinteressati** sono **tutte le strutture del SSN/SSR**, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;
- 5) l'indicazione del **numero della presente ordinanza presidenziale** con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

A tal fine, si precisa che le Amministrazioni resistenti:

- 1) **non dovranno rimuovere** dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovranno **rilasciare alla parte ricorrente un attestato**, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un **collegamento denominato "Atti di notifica"**, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e l'ordinanza presidenziale, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza medesima (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

* * *

Ove codeste spett.li Amministrazioni ravvisino difficoltà o l'impossibilità a provvedere nei termini indicati dall'ordinanza, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione, si chiede sin d'ora che ne venga dato atto formalmente, così da consentire di considerare per "effettuazione delle pubblicazioni" l'inoltro da parte della ricorrente della presente richiesta di pubblicazione.

Fermo restando che i Preg.ssimi Destinatari sono a conoscenza di tutti i documenti ed atti processuali, richiamato il contenuto dell'istanza di notifica per pubblici proclami relativa al giudizio in oggetto già trasmessa all'amministrazione in data 13/07/2023, si notifica e si trasmette, in uno alla presente ed in ottemperanza alla citata ordinanza, il **testo integrale del decreto presidenziale d'urgenza ex art. 56 c.p.a. e di sospensione dei provvedimenti impugnati formulata nel procedimento in epigrafe.**

La ricorrente si rende disponibile a versare l'importo eventualmente dovuto per l'attività di pubblicazione sul sito web istituzionale di codeste spettabili Amministrazioni.

Si richiede che l'attestato di avvenuta pubblicazione venga trasmesso all'indirizzo pec: piogiuseppe.rinaldi@cert.ordineavvocatimilano.it

Milano, lì 21 ottobre 2023

avv. Pio G. Rinaldi